



Comune di San Cipriano d'Aversa

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Ambito e scopo del regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs n. 446/1997 e dall'art. 50 della Legge n. 449/1997, nel rispetto dei principi di cui alla Legge n. 212/2000 e al D.lgs n. 267/2000.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

ARTICOLO 2 Entrate Tributarie Comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

ARTICOLO 3 Agevolazioni Tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 4 Aliquote e Tariffe

1. La competenza nella determinazione delle tariffe e delle aliquote è stabilita dalle norme di legge in materia.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Se non diversamente stabilito dalla normativa vigente, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

TITOLO II ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 5 Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione delle entrate tributarie, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, in conformità al disposto di cui all'art. 52, comma 5, del D.lgs n. 446/1997.
2. È in ogni caso privilegiata la gestione diretta. In tale ipotesi non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento deliberativo.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve in ogni caso comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.

ARTICOLO 6

Il Funzionario Responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni di legge per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. La Giunta Comunale provvede altresì a designare il soggetto che sostituisce il Funzionario Responsabile in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, con i poteri e le funzioni di cui al comma 1.
3. In particolare, il Funzionario designato quale responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni
 - b) appone, se previsto, il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva, ovvero approva le liste di emissione/carico con riferimento agli di ingiunzione fiscale;
 - c) dispone i rimborsi;
 - d) cura il contenzioso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13;
 - e) all'occorrenza, esercita, ai sensi di legge¹, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art.15 e ss.;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel capitolato d'appalto; qualora la gestione del tributo sia affidata in concessione, i poteri del Funzionario Responsabile competono al soggetto all'uopo formalmente designato dal concessionario stesso e comunicato all'Amministrazione, fermo restando la vigilanza sull'attività svolta, con particolare riguardo alle condizioni contrattuali, da effettuarsi a cura del Dirigente competente;
 - g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo. Il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni comunque concernenti le entrate tributarie è sempre espresso dal Dirigente competente.

CAPO II

DENUNCE E CONTROLLI

ARTICOLO 7

Dichiarazione Tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta la rappresentante legale o negoziale, ovvero, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata l'attività di accertamento

¹ Vedi art. 10-quater (c.d. *Esercizio del potere di autotutela obbligatoria*) e art. 10-quinquies (cd *Esercizio del potere di autotutela facoltativa*) della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), introdotti dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.

istruttorio della quale il contribuente sia già venuto a conoscenza, ovvero gli sia già stata contestata la violazione.

ARTICOLO 8

Attività di controllo

1. Il Servizio competente provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, una quota del gettito accertato e riscosso a titolo di Imposta Comunale Propria (IMU) e Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI) è destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e ai compensi incentivanti del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi, secondo appositi accordi sindacali e nella misura stabilita dalla Giunta con proprio atto regolamentare ai sensi dell'art. 48, comma 3, e dell'art. 89 del TUEL.

ARTICOLO 9

Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio competente nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario Responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al Servizio competente, con le modalità da concordare.

ARTICOLO 10

Rapporti con il Contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune è tenuto ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di Legge.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ARTICOLO 10 bis

Contraddittorio preventivo

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 e 3, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Il diritto al contraddittorio non sussiste, inoltre, per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo

- esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale², delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 15 e 16;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva³.
5. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
6. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
7. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
8. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
9. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
10. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

² Il caso si presenta quando viene concessa una durata della rateazione inferiore a quella richiesta dal contribuente.

³ Ad esempio, per le omesse dichiarazioni Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche laddove la determinazione della base imponibile è prontamente ottenibile dall'incrocio con i dati catastali.

11. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
12. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472⁴.

ARTICOLO 11

Avviso di Accertamento

1. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena decadenza, entro i termini disposti dalle vigenti norme.
2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario Responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

ARTICOLO 12

Notificazioni

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può avvenire anche a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Le spese di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato nella misura definita dal D.M. 14.04.2023⁵. Le stesse sono recuperate unitamente all'entrata, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
3. Eventuali successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento al loro ammontare, devono intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

TITOLO III

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

CAPO I

CONTENZIOSO

ARTICOLO 13

Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, l'istruttoria dei contenziosi è affidata di norma al Servizio Tributi e, per le

⁴ Essendo iniziata l'attività di controllo di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.

DM 14.04.2023 – “Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore”.

⁵ **Art. 1 - Ripetibilità delle spese di notifica**

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.

2. Per la ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui all'art. 26 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022.

Art. 2 - Costo della notifica

1. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di euro 7,83 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, di euro 6,51 per le raccomandate semplici, di euro 2 per le notifiche effettuate mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata, di euro 11,55 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e di euro 1,33 per i solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 795 della legge n. 160 del 2019.

controversie che rivestono particolare importanza per questioni di principio giuridico o che assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio anche a professionisti esterni.

2. Il Comune è rappresentato in giudizio dal soggetto cui lo Statuto dell'Ente conferisce la relativa capacità, in particolare il Comune di San Cipriano d'Aversa ha costituito l'Avvocatura per cui la rappresenta in giudizio spetta all'Avvocato dell'Ente
3. È compito dell'Avvocato seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia, mentre resta in capo all'Ufficio Tributi l'onere dell'istruttoria e la produzione degli atti richiesti dall'Avvocato.

CAPO II AUTOTUTELA

ARTICOLO 14 Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - b) errore sull'individuazione del tributo;
 - c) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - d) errore sul presupposto d'imposta;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*bis*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 15 Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 14, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il

rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Si applica il comma 3 dell'articolo 14.

CAPO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 16 Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il Contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri di cui al D.lgs n. 218/19.06.1997, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili, e delle seguenti disposizioni.

ARTICOLO 17 Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi la sussistenza di elementi suscettibili di apprezzamento; esulano pertanto dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto", ovvero quelle che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge, nonché, in generale, tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili o comunque determinabile in modo non discrezionale.
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, in autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

ARTICOLO 18 Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura del competente Servizio, prima della notifica dell'avviso di accertamento. Non trova applicazione l'art. 5 ter del D.lgs n. 218/19.06.1997. In ogni caso l'eventuale l'attivazione del procedimento a cura del Servizio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero qualora siano iniziati nei suoi confronti accessi, ispezioni o verifiche di carattere tributario.

ARTICOLO 19 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. Il Funzionario Responsabile, ricorrendo le fattispecie di cui all'art. 16 del presente regolamento, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire contenente l'indicazione del tributo e dei relativi periodi d'imposta suscettibili di accertamento, degli elementi rilevanti, del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione e del nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, l'ufficio provvede alla notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 20

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il Contribuente, al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, a mezzo raccomandata A/R, PEC o mediante consegna diretta all'ufficio competente che ne rilascia ricevuta, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione, ovvero, se l'istanza è già stata presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto così come declinato dall'art. 16, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario Responsabile formula l'invito a comparire.
5. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

ARTICOLO 21

Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

ARTICOLO 22

Atto di Accertamento con adesione

1. Lo svolgimento del contraddittorio, e del relativo esito, tra Comune e contribuente deve risultare da verbale sottoscritto da entrambe le parti.
2. In caso di perfezionamento, l'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice originale, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario Responsabile del tributo.
3. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

ARTICOLO 23

Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'originale dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. A richiesta dell'interessato, se le somme dovute superano € 5.000 è ammesso il pagamento in rate trimestrali in numero non superiore a otto. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. In ogni caso di mancato pagamento, anche di una sola rata:
 - il contribuente decade dal beneficio della rateazione;
 - l'importo non può più essere rateizzato;
 - il contribuente deve provvedere al pagamento del complessivo debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

ARTICOLO 24 **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione

ARTICOLO 25 **Riduzione delle Sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per omessa o infedele denuncia che hanno dato luogo all'accertamento originario, si applicano nella misura previste dalla legge.

ARTICOLO 26 **Norme transitorie in tema di accertamento con adesione**

1. La presente disciplina si applica a tutti gli avvisi di accertamento notificati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, nonché a quelli già notificati, per i quali alla medesima data, non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione. La stessa è altresì applicabile, su iniziativa dell'ufficio con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

CAPO IV **DIRITTO DI INTERPELLO**

ARTICOLO 27 **Istituzione del diritto di interpello**

1. Il presente capo è formulato in attuazione degli articoli 1 e 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere, preventivamente, al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza il Servizio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

ARTICOLO 28

Presentazione dell'istanza

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alla medesima, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che, in base alla legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti.
2. L'istanza deve in ogni caso riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi Professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 30.
4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
5. L'istanza di interpello redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica a mezzo PEC.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini.

ARTICOLO 29

Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente, del legale rappresentante e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono le obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva.
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune rilevante ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e), del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 27, comma 4;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'art. 1, comma 693, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

ARTICOLO 30
Procedura – Adempimenti del Comune

1. Il Comune trasmette al contribuente, nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello, la risposta, scritta e motivata, mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC.
2. Qualora non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune dell'integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, fermo restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Cervia.

ARTICOLO 31
Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Quando la risposta, con riferimento ad istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'art. 28, comma 1, lett. d) non è comunicata al contribuente entro il termine previsto dall'art. 29, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta/soluzione interpretativa, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, con valenza esclusivamente sugli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.

TITOLO V
ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSI

ARTICOLO 32
Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento.
3. Per quanto riguarda la riscossione coattiva questa avviene a mezzo ruolo, in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero a mezzo ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Se ed in quanto previsto, il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal Funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal Funzionario Responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
5. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli, ovvero le liste di carico, direttamente al soggetto competente per la riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

ARTICOLO 33
Differimento e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, da gravi emergenze sanitarie ovvero da altri specifici motivi e/o circostanze, ivi comprese particolari situazioni di disagio economico, individuate nella deliberazione medesima.

ARTICOLO 34
Dilazione del pagamento

1. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale può essere concessa, prima dell'avvio della riscossione coattiva, la rateizzazione dei crediti tributari risultanti da avvisi di accertamento riferiti ad annualità arretrate:
 - per la durata massima di 5 mesi per importi fino a € 500,00
 - per la durata massima di 10 mesi per importi superiori a €. 501,00 e fino a €. 2.500
 - per la durata massima di 20 mesi per importi superiori a €. 2.501,00 e fino a €. 5.000,00
 - per la durata massima di 30 mesi per importi superiori a €. 5.001,00 e fino a €. 7.500,00
 - per la durata massima di 48 mesi per importi superiori a €. 7.501,00 11 2.
2. La domanda di rateizzazione deve essere presentata prima dell'adozione delle misure di riscossione coattiva (es. pignoramento conti correnti, presso terzi ecc)
3. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.
4. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate, mensili, bimestrali o trimestrali in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti previsti al comma 1 e previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
5. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può, in ogni caso, essere inferiore a € 100,00.
6. Qualora il credito sia superiore o uguale a € 5.001, il beneficio della rateizzazione è concesso dietro prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del d.Lgs. n. 385/1993, per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.
7. In caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di una qualsiasi rata entro il termine di scadenza della rata successiva: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; b) l'intero importo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata ovvero all'immediato avvio delle procedure di riscossione coattiva; c) il credito non può più essere rateizzato.
8. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:
 - qualora il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata ovvero dell'adesione all'accertamento;
 - qualora il contribuente abbia verso il comune debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
 - qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.

ARTICOLO 35
Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro al termine ultimo previsto per il versamento del tributo, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
 - d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione ovvero, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 41. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - a) tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - b) intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - c) somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
5. Il servizio competente, nei termini di legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

Articolo 36 **Compensazione orizzontale**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. È consentita la compensazione, tra credito e debito IMU e/o TASI, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione ovvero, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 41. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - a) tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - b) intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - c) somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;

5. Il servizio competente, nei termini di legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

Art. 37

Dichiarazione di compensazione

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:
 - a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione
 - c) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
 - d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con cui sono state richieste.

Art. 38

Controllo delle dichiarazioni

1. Il funzionario responsabile effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.

ARTICOLO 40

Rimborsi

1. Il Contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Funzionario Responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata A/R, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Qualora l'ufficio in fase istruttoria, richieda chiarimenti e/o inoltro di documentazione, i termini in corso si sospendono e ricominciano a decorrere dall'effettivo ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione richiesta.
5. Nel caso risultino ancora insoluti, anche in applicazione del termine di cui al comma 4, avvisi di accertamento divenuti definitivi, le eventuali somme richieste a rimborso saranno trattenute a titolo di compensazione, imputando le stesse a pagamento del debito e specificando, nel provvedimento di rimborso, il debito tributario compensato.

ARTICOLO 42

Interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale. Il calcolo degli interessi, nella misura di cui al comma 1, è effettuato ai sensi dell'art 1, comma 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm. ii..

ARTICOLO 43

Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore al Comune. Per le entrate tributarie, nei casi in cui il pagamento deve avvenire con versamento spontaneo, rinviandosi per quanto non disposto alla disciplina contenuta nei regolamenti delle singole entrate, è fissato il limite, da intendersi come autonomo per singola annualità, di € 8,00.
2. Relativamente alle entrate tributarie, non si procede al rimborso di importi versati e risultati non dovuti inferiori ad € 20,00 fatto salvo quanto diversamente previsto nei regolamenti delle singole entrate tributarie.

Art. 44

Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari⁶

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a € 30,00.
2. Qualora l'importo del credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti ogni singolo tributo, il limite di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta e per ciascun tributo è ridotto a € 20,00 *(ovvero non opera il limite di cui al comma 1)*.
3. Se l'importo del credito supera i limiti previsti ai commi 1 e 2, si fa luogo all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, per l'intero ammontare.

Art. 45

Limiti di esenzione per rimborsi

1. Non si fa luogo al rimborso dei tributi se l'importo spettante, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, riferito a ciascun tributo, è inferiore ai seguenti limiti:
 - a) € 20,00 per rimborsi spettanti per un singolo periodo d'imposta;
 - b) € 15,00 per rimborsi spettanti più periodi d'imposta.
2. Se gli importi sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il rimborso deve essere effettuato per l'intero ammontare spettante.

Art. 46

Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali

1. In presenza di crediti tributari vantati dal comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:
 - ✓ spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
 - ✓ consistenza della massa attiva;
 - ✓ tempi per ottenere il pagamento;
 - ✓ profili di rischio di una eventuale azione legale.
2. È considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare, qualora:
 - a) l'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo inferiore a € 100,00;

⁶ L'articolo 1, comma 736, della legge n. 147/2013 ha modificato l'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge n. 44/2012) il quale stabiliva in €. 30,00 il limite minimo per procedere ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei tributi locali, limitandolo ai soli tributi erariali e regionali. Allo stato attuale non esiste quindi una norma che disciplina l'importo minimo per la riscossione ed i rimborsi dei tributi locali, in quanto il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito internet nel mese di gennaio 2014 ha precisato che la novella contenuta nella legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013) non ha l'effetto di far rivivere il DPR n. 129/1999 emanato in attuazione della legge n. 146/1998. Pertanto, in assenza di una disposizione regolamentare non esiste per i tributi locali un limite minimo per l'accertamento, la riscossione ed i rimborsi.

- b) sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento.

3. L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito e all'accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuati dal funzionario responsabile del tributo ovvero dal legale incaricato e sottoposti all'esame del legale rappresentante dell'ente. L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 47 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
1. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

ARTICOLO 48 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2025;
2. Ogni eventuali successiva integrazione o modifica allo stesso, entrano in vigore dalla data di adozione delle relative deliberazioni da parte del Consiglio Comunale.